COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CORONA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MATTARELLI**

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 467

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 467

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per il riordinamento della indennità mensile per i servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2852);

PAVONE ed altri: Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza (1432) . . . 468

PRESIDENTE . . 468, 471, 472, 474, 476, 477, 479, 481, 482, 483, 485, 487, 488

ALFANO 471, 473, 474, 482, 483

BOLDRIN, *Relatore* . . . 468, 469, 477, 478, 481, 482, 483, 485, 487

FLAMIGNI . . 469, 473, 474, 478, 479, 480

FOSCHI 471

JACAZZI . . . 474, 477, 478, 479, 481, 482

LATTANZI 474

LODI ADRIANA 486

PAG.

MALFATTI 475, 477, 481, 483, 484

MIOTTI CARLI AMALIA 471

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 472, 485, 488

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . 472, 478, 479, 482, 483, 487

Votazione segreta:

PRESIDENTE 488

La seduta comincia alle 9,55.

JACAZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dietl. Comunico altresì che i deputati Maulini e Arnaud sono sostituiti rispettivamente dai deputati Mascolo e Buffone.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Sottosegretario Mariani, che stamane avrebbe dovuto essere presente, è stato colpito da un

grave lutto: la perdita del padre. Ho già espresso personalmente i sentimenti di cordoglio che rinnovo a nome di tutta la Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2852); e della proposta di legge Pavone ed altri: Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza ».

Come i colleghi ricordano, noi avevamo chiesto un riesame del parere da parte della Commissione bilancio, che ieri si è nuovamente pronunciata. Prescindendo dalle motivazioni che sono sempre opinabili, la Commissione bilancio, in sostanza, rivede la sua precedente deliberazione, con la quale suggeriva il ripristino dell'originario testo governativo, e si dichiara favorevole al testo del Senato, così come è pervenuto alla Camera dei deputati. La Commissione esprime invece avviso contrario agli emendamenti che le abbiamo trasmesso, ai quali tutti i gruppi della nostra Commissione si erano dichiarati favorevoli. Vi leggo il testo del parere:

« La Commissione – preso atto delle assicurazioni del Governo che i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a riduzione dei quali è posta la maggiore spesa implicata dall'articolo 3 del disegno di legge, presentano congrue disponibilità, tali comunque da sopportare le proposte riduzioni senza compromettere il finanziamento delle spese per le quali gli stanziamenti dei predetti capitoli furono allocati in bilancio – delibera di rivedere il parere espresso in data 24 novembre 1970 e di estendere il consenso allora manifestato anche a tutte le modifiche introdotte da parte del Senato al testo del disegno di legge originariamente proposto dal Governo.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere contrario sull'emendamento Miotti Carli ed altri all'articolo 6 del disegno di legge e alla tabella n. 3 annessa al disegno di legge medesimo, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 9 dicembre 1970, poiché la maggiore spesa implicata da tale emendamento non risulta adeguatamente fronteggiata, non essendo possibile operare, come proposto, la riduzione degli stanziamenti di un capitolo di bilancio concernente spese fisse ed obbligatorie ».

Accettando il testo del Senato, il provvedimento, ovviamente, potrebbe concludere il suo *iter*.

Devo aggiungere, per obiettività, che in sede di Commissione bilancio, il Ministro dell'interno Restivo e il Sottosegretario Pennacchini, per la parte che riguarda il Ministero di grazia e giustizia, si sono dichiarati disposti ad accettare un ordine del giorno, che impegni il Governo a presentare rapidamente un disegno di legge che soddisfi le esigenze, alle quali soccorrevano gli emendamenti da noi trasmessi alla Commissione bilancio.

La questione si pone ora in questi termini: o approviamo subito il testo del Senato senza emendamenti con l'impegno del Governo di provvedere immediatamente per le categorie che ne sono rimaste escluse, oppure insistiamo nuovamente per la modifica del testo. Faccio presente che una nostra ulteriore insistenza, anche se legittima, potrà comportare a norma di regolamento una decisione della Presidenza per il deferimento del provvedimento alle Commissioni riunite bilancio e interni o la rimessione all'Assemblea del provvedimento stesso.

BOLDRIN, *Relatore*. Il Presidente ha centrato il punto della discussione, perché nel momento stesso in cui noi esaminiamo ed approviamo un provvedimento, che tende ad eliminare una sperequazione nell'ambito delle forze armate, commettiamo una ingiustizia, tenuto conto che per il personale dell'amministrazione penitenziaria usiamo una disparità di trattamento, escludendo, non sappiamo se per un errore, omissione o svista del Senato, il personale di concetto e quello operaio.

Ho sentito ieri alla Commissione bilancio le dichiarazioni del Governo ed ho predispo-

sto un ordine del giorno, di cui anticipo la lettura:

« La Commissione,

ritenuta l'urgenza del provvedimento in esame ai fini di una sollecita corresponsione dell'indennità alle forze di polizia, che non consente ulteriori rinvii per il reperimento dei fondi a copertura dei maggiori oneri previsti dall'emendamento trasmesso alla Commissione bilancio,

impegna il Governo

a presentare con sollecitudine un apposito provvedimento atto a soddisfare le aspettative del personale di concetto, degli operai e degli addetti ai servizi penitenziari, che non hanno trovato collocazione nella legge in esame, facendo salve le decorrenze previste nel medesimo disegno di legge 2852 ».

Il Governo in accoglimento dell'ordine del giorno dovrebbe questa mattina annunciare l'immediata predisposizione di un apposito disegno di legge, perché noi non possiamo approvare il provvedimento in discussione, se non vi è questo impegno categorico da parte del Governo.

Il disegno di legge in esame fa seguito alla legge del 27 maggio 1970, n. 365 con la quale sono state emanate norme per il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo previste per tutte le forze armate...

FLAMIGNI. Per l'economia dei nostri lavori io vorrei sapere, prima che l'onorevole Boldrin continui nella sua esposizione, se noi dobbiamo insistere sull'emendamento o acquietarci al nuovo parere della Commissione bilancio.

BOLDRIN, *Relatore*. È opportuno che la Commissione si pronunci subito su tale questione. Il provvedimento è atteso da parecchi mesi. Nella attuale stesura, noi lo riteniamo ingiusto, perché non prevede l'estensione dell'indennità a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria e all'uopo abbiamo presentato un emendamento sul quale purtroppo la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Insistendo nuovamente c'è pericolo, anzi è certo che si allunghera notevolmente l'*iter* del provvedimento. Io sono del parere che esso debba essere approvato con l'ordine del giorno, di cui ho dato poco fa lettura.

ALFANO. Noi vogliamo oggi un atto di buona volontà e di responsabilità da parte del Governo, e non vogliamo soltanto limitarci ad approvare un ordine del giorno, che magari, come tanti altri, finisca col non produrre nulla di positivo. Desideriamo invece l'impegno del Governo che, entro la fine dell'anno, possa varare un decreto-legge. E mi permetterò di indicare le ragioni per le quali insistiamo in tal senso.

Come i colleghi sanno, la I Commissione permanente del Senato, nella seduta del 18 novembre scorso, ha approvato il testo del disegno di legge (atto del Senato n. 1357) concernente « Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizio di istituto dovuta alle forze di polizia », accogliendo fra gli altri, solo parzialmente, un emendamento presentato dal Ministro di grazia e giustizia, inteso ad estendere al personale civile dell'amministrazione penitenziaria i benefici accordati con il suddetto disegno di legge agli appartenenti alle forze di polizia (compresi gli agenti) ed ai funzionari di pubblica sicurezza. L'emendamento riguardava tutto il personale civile dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nella considerazione che, seppure a diversi livelli, tutti indistintamente gli operatori penitenziari vengono a trovarsi in analoghe condizioni di impiego nel disimpegno dell'oneroso, difficile e rischioso servizio di istituto carcerario.

Tale servizio, com'è noto, è caratterizzato da un costante clima di tensione, che si traduce in episodi giornalieri di insofferenza e di rivolta, e, non di rado, in manifestazioni di aperta violenza contro le persone e le cose, in cui rimangono coinvolti coloro i quali, per ragioni del proprio servizio, trovansi nell'interno dell'istituto, in diretto contatto con i detenuti. Episodi, questi, che talora travalicano le mura delle carceri, recando all'esterno turbamento nell'ordine pubblico, come testimoniano i recenti clamorosi avvenimenti di ribellione verificatisi in numerosi istituti.

La menzionata analogia di funzioni risulta più che evidente ove si consideri che, allo stato, tutti i suddetti operatori fruiscono, anche se in misura differenziata, della indennità di servizio penitenziario, (equivalente a quella di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza) che costituisce il corrispettivo dei rischi e delle responsabilità che caratterizzano il loro servizio nell'interno degli istituti di prevenzione e di pena.

Senonché, nonostante le ben evidenti e riconosciute affinità di funzioni e la comu-

nanza delle responsabilità e dei pericoli cui trovansi in identica misura esposte le singole categorie di operatori penitenziari, il Senato della Repubblica si è, inspiegabilmente, limitato ad incrementare la misura dell'indennità di servizio penitenziario solo nei confronti del personale direttivo, esecutivo e non di ruolo, escludendo le restanti categorie di personale.

Siffatta esclusione risulta a tal punto in contrasto con la realtà del settore operativo penitenziario e delle ragioni di ordine logico ed equitativo che avevano ispirato il proposto emendamento, che non può non ritenersi che la esclusione delle altre categorie sia stato frutto di un errore.

Infatti, per quanto riguarda il personale di concetto è da sottolineare che esso - costituito da educatori, assistenti sociali, ragionieri e tecnici agricoli e industriali - opera, come si è detto, fianco a fianco con gli altri operatori penitenziari nell'interno degli istituti, a contatto diretto con soggetti pericolosi ed insofferenti della detenzione.

A dimostrazione di tanto, e senza voler giungere ad una dettagliata specificazione dei compiti che gli appartenenti alle categorie suddette di personale, escluse dal beneficio, sono chiamate a disimpegnare nell'interno delle istituzioni penitenziarie, basterebbe tener presente:

che l'azione rieducativa, avendo come presupposto il rapporto interpersonale tra operatore e detenuti, espone in varia misura agli stessi pericoli tutti coloro che comunque sono chiamati ad agire nell'interno delle carceri;

che numerosi censori del ruolo di rieducazione sono preposti alla direzione di istituti minorili;

che il personale di ragioneria è chiamato di norma a sostituire il direttore in caso di assenza o impedimento, quando non è addirittura investito, in casi particolari, della direzione di uno stabilimento penitenziario; esso, a differenza dei colleghi delle altre amministrazioni dello Stato non attende soltanto alle incombenze amministrativo-contabili connesse alla gestione delle ingenti somme che si amministrano negli istituti (funzioni già per se stesse estremamente complesse e gravose) ma sovraintende anche, nell'interno degli stabilimenti, alla direzione delle lavorazioni e dei magazzini carcerari. La qual cosa comporta continui contatti giornalieri con una vasta massa di detenuti, con conseguente esposizione a tutte quelle forme di aggressione che possono scaturire da individui pericolosi i quali, per ragioni del loro lavoro, hanno a disposizione ogni tipo di arnese atto ad offendere;

che i tecnici, sia industriali che agrari, siccome preposti alla conduzione di aziende agricole industriali, vengono sovente a trovarsi, specie nelle colonie penali, a prestare la loro attività in diramazioni lontane dal nucleo centrale di servizio penitenziario, a diretto contatto con squadre di detenuti pericolosi, condannati a pene gravi, se non addirittura all'ergastolo;

che il personale di servizio sociale, proprio a motivo delle peculiari caratteristiche istituzionali delle proprie funzioni, è tenuto non soltanto ad avere continui contatti negli istituti di prevenzione e di pena con giovani disadattati, ribelli ad ogni forma di disciplina e di trattamento, ma anche a frequentare, all'esterno, ambienti dove annida la delinquenza nelle forme più varie.

Per quanto riguarda il rimanente personale, ricorrono, in varia misura, le considerazioni dianzi esposte a proposito delle altre figure di operatori penitenziari, in quanto anch'esso partecipa alla vita penitenziaria, condividendo le responsabilità ed i rischi che sono comuni alle categorie predette.

Trattasi, invero, di personale addetto ai settori lavorativi e dell'addestramento professionale, in qualità di maestri e di sottomaestri d'arte, i quali, pertanto, si trovano al pari di tutto l'altro personale civile e militare, a contatto continuo con i detenuti lavoranti nelle officine e nei laboratori degli istituti penali.

L'incontestabile diritto alla negata indennità sussiste, poi, in maniera del pari indiscussa nei confronti del personale femminile che, in qualità di « guardiana » svolge negli istituti di pena per donne le stesse funzioni che negli istituti per uomini vengono espletate dagli agenti di custodia, essendo esse investite dell'onere e della responsabilità della custodia e della sorveglianza delle detenute, che non possono, ovviamente, essere assolti da personale maschile.

Ciò premesso, appare ben evidente l'assoluta necessità che venga posto urgente rimedio alla omissione verificatasi a danno delle categorie inspiegabilmente escluse, e che sono venute a trovarsi in una assurda situazione di inferiorità anche rispetto al personale che da esso gerarchicamente dipende.

Senza dire che tale esclusione risulta anche in aperto contrasto con la *ratio* e le fina-

lità che il provvedimento in esame persegue, nel suo complesso, di assicurare cioè pari situazione remunerativa a tutti coloro che operano « in analoghe condizioni di impiego ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente, onorevole Alfano, che queste ragioni le abbiamo già tenute presenti nel corso della discussione in cui abbiamo presentato quell'emendamento che anche lei conosce. Qui piuttosto c'è da risolvere la questione posta chiaramente dall'onorevole Flamigni.

ALFANO. Non è mia intenzione eluderla. L'interrogativo, che rivolgo al Governo, è il seguente. Vorrei essere illuminato circa l'esito di una ricerca che ho fatto a proposito dell'argomento di cui ci stiamo occupando. C'è una legge 3 maggio 1948, n. 767, che recita: « Istituzione di una indennità di servizio penitenziario, e di una indennità di malsana ad assai disagiata residenza a favore del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena » e successive modificazioni del '53 e del 1963. Perché non rivalutare quelle indennità, aggiornando quelle leggi ? È il caso di farlo in una legge che parli di provvidenze alle forze di polizia ? Nel dichiararmi disposto a votare l'ordine del giorno, desidero da parte del Governo un impegno ad emanare un decreto-legge su questa questione.

MIOTTI CARLI AMALIA. Esprimo il mio rammarico e quello del mio gruppo, a nome del quale ho presentato l'emendamento alla tabella 3, per il voto del Senato che si è limitato ad incrementare la misura delle indennità di servizio solo nei confronti del personale direttivo, esecutivo e non di ruolo, escludendo il personale di concetto, educatori, ragionieri, tecnici agricoli e industriali e del rimanente personale addetto ai settori lavorativi e dell'addestramento professionale, come i maestri d'arte i quali si trovano, a fianco con gli altri operatori penitenziari, a contatto con soggetti pericolosi e detenuti che lavorano nelle officine e nei laboratori degli istituti penali. La stessa discriminazione viene del pari fatta nei confronti del personale femminile, le cosiddette guardiane, investite dell'onere e della responsabilità della sorveglianza delle detenute.

Mi associo all'istanza del relatore, affinché venga rimediato alla omissione con un apposito provvedimento di legge.

FOSCHI. Ritengo che non possa esservi dubbio sulla nostra piena adesione al testo originario presentato dal Governo: nessuno di noi è insensibile alle motivazioni valide che hanno portato a proporre il riordinamento delle indennità per i servizi delle forze di polizia. Probabilmente la forma migliore sarebbe stata quella di mantenere il testo originario che aveva una sua precisa motivazione e configurazione.

Tuttavia, dal momento che al Senato sono stati introdotti degli emendamenti che hanno esteso al personale dell'amministrazione penitenziaria i provvedimenti, mi è sembrato un doveroso atto di giustizia sostenere gli emendamenti che abbiamo sottoposto al parere della Commissione bilancio.

L'alternativa posta dal parere della Commissione bilancio tra l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato e l'insistenza sugli emendamenti che certamente sfocierebbe nella più complessa procedura come quella della riunione delle Commissioni riunite o la rimessione all'Assemblea determinerebbe un ulteriore e non definibile prolungamento delle attese non più prorogabili da parte delle forze di polizia, ha determinato in me la decisione di approvare il testo così com'è.

Faccio una dichiarazione esplicita di profondo rammarico e direi di disapprovazione per il modo in cui non si è voluto tener conto di una giusta richiesta, trasformata da parte nostra in emendamento.

Debbo anche dare atto al Ministero di grazia e giustizia, e in modo particolare all'onorevole Pennacchini, di aver sentito il problema di queste categorie ingiustamente escluse come lo abbiamo sentito noi. Lo ringrazio dell'opera svolta in questo senso, proprio nel momento in cui sono sorte molte critiche, quasi che egli avesse fatto qualcosa di diverso dal suo dovere di rappresentante di problemi specifici.

Nella procedura, a mio parere, si sarebbe dovuto seguire una differente strada, quella cioè di intendere i due provvedimenti come due fatti a sé stanti.

Ci troviamo in una situazione di necessità alla quale dobbiamo cercare di rimediare nei seguenti modi: 1) approvare il provvedimento con tutte le riserve e le critiche fatte, ponendo in particolare rilievo l'opera svolta dall'onorevole Pennacchini; 2) i nostri emendamenti debbono essere trasformati immediatamente in una proposta di legge di nostra iniziativa; 3) avere la conferma ufficiale, in questa sede, da parte del Governo, della immediata presentazione di un disegno di legge

che garantisca l'effettivo accoglimento delle richieste fatte.

Ritengo che un disegno di legge presentato dal Consiglio dei ministri non possa consentire al Bilancio di esprimere delle riserve che del resto sono scarsamente motivate dal momento che la cifra era reperibile ed era anche estremamente modesta. È necessario dare subito precise garanzie a questi operatori che svolgono funzioni delicatissime all'interno degli istituti per evitare l'aggravarsi di una situazione, già esistente, di disagio e di tensione.

PRESIDENTE. La nostra Commissione si è trovata di fronte a un fatto non suo, ma dell'altro ramo del Parlamento che ha introdotto una nuova categoria nelle provvidenze inizialmente limitate soltanto alle forze di polizia. Di fronte a ciò la Commissione non poteva non rilevare questa ingiustizia interna e se ne è resa interprete presentando un emendamento alla Commissione bilancio in cui la invitava a riesaminare la sua primitiva deliberazione. La Commissione bilancio ci ha risposto nel modo che sappiamo. Tuttavia, dobbiamo tener conto del fatto che anche la nostra proposta avrebbe determinato il rinvio al Senato del disegno di legge.

A questo punto, si hanno delle dichiarazioni che non essendo state fatte in sede di commissione competente, sono solamente annunciatrici di una intenzione. Il ministro Restivo ha dichiarato ieri, da quanto risulta dal bollettino delle Commissioni che il Governo è disposto, in sede di Commissione competente a prendere questo impegno.

È importante quindi sentire il parere del Governo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non posso che confermare l'impegno già espresso dal ministro Restivo circa la disponibilità del Governo a preparare e presentare un disegno di legge nel più breve tempo possibile per risolvere la questione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ringrazio l'onorevole Presidente per il modo con cui ha centrato il problema e l'onorevole Boldrin per ciò che ha detto nei confronti del provvedimento.

Questo provvedimento, è bene precisarlo per coloro che sono scettici circa l'ordine del giorno, scaturisce proprio da un ordine del giorno secondo il quale doveva essere estesa alle forze di polizia e a quelle che si collegano a queste forze, quella particolare indennità che già era stata concessa alle forze armate.

In sede di esame di questo provvedimento al Senato, il Ministero di grazia e giustizia, in analogia a quanto praticato per altri provvedimenti, in modo particolare per quello del 1963, ritenne opportuno di proporre lo stesso trattamento anche per i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria e il Ministro presentò un emendamento in tal senso, comprensivo cioè di tutti i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. In sede di esame di tale emendamento qualcuno ha detto per errore, o forse per eccessivo amore verso la parola, che venivano esclusi i ragionieri e gli operai, perché forse la dizione « ragionieri » dà più l'idea di personale con funzioni amministrative contabili, e non di personale che svolge mansioni carcerarie. Ora io voglio ribadire che la categoria dei ragionieri non è composta soltanto da contabili, ma comprende tutta la vasta gamma dei censori e spesso gli stessi ragionieri sono investiti di funzioni direttive negli stabilimenti carcerari, e quindi, praticamente, svolgono la loro attività nello stesso clima in cui lavorano gli altri dipendenti dell'amministrazione carceraria.

Ancora più importante è la categoria degli operai; infatti in questa sono compresi coloro che vivono a diretto contatto quotidiano con il detenuto, o come capi d'opera o maestri d'arte o con altre funzioni. Bisogna tener presente che, spesso, per insegnare alcuni mestieri sono necessari determinati attrezzi di lavoro, che potrebbero essere particolarmente pericolosi in caso di ribellione o sommossa.

L'onorevole Miotti Carli Amalia, molto opportunamente ha fatto rilevare che le guardiane, cioè il corrispettivo degli agenti di custodia nel campo femminile, appartengono alla categoria degli operai. Ecco perché la esclusione che il Senato ha determinato nei confronti di queste categorie ha lasciato, per una certa esigenza di natura perequativa, molte perplessità nei rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia. Sono state, però, fatte presenti alcune determinate necessità di ordine perequativo, che hanno suscitato delle preoccupazioni per l'eventuale estensione a categorie di altre amministrazioni di analoghe provvidenze. Il Governo ha già accolto al Senato un ordine del giorno del tutto analogo a quello testè letto dal collega Boldrin ed il Ministero che io rappresento ha subito iniziato

dei contatti con gli altri Ministeri, cioè con quello dell'interno e del tesoro, e con la Presidenza del Consiglio, per dare vita immediata al nuovo disegno di legge. Gli impegni che, al riguardo, avete testè sentito ribadire dal rappresentante del Ministero dell'interno e che io, con molta soddisfazione, ho sentito ripetere ieri alla Commissione bilancio dal Ministro del tesoro, fanno sperare che questo provvedimento, doverosamente integrativo per queste categorie possa venire al più presto definito. Ecco perché il Governo, anche in questa sede, accetta con entusiasmo l'impegno, non l'invito, di presentare quanto prima il disegno di legge.

L'onorevole Foschi ha parlato di proposte di legge che saranno presentate dal gruppo della democrazia cristiana, se non erro, e alle quali, con molta probabilità, si associeranno anche altri gruppi. Il Governo gradisce molto il conforto di una proposta di legge.

L'onorevole Alfano, se non sbaglio, nel suo generoso intervento ha accennato alla possibilità di un decreto-legge. A parte i motivi costituzionali di necessità e di urgenza che devono giustificare il ricorso al decreto-legge, è da tener presente che impegni di questo genere possono essere presi soltanto dal Consiglio dei ministri. Ritiene, onorevole Alfano, che un decreto-legge, sia pure nell'arco dei sessanta giorni, possa essere approvato prima di un disegno di legge di tale genere, che potrà essere approvato in sede legislativa? Ecco perché, signor Presidente, io ho voluto essere molto preciso al riguardo. Mi si consenta, ora, di esprimere una parola di affettuosa gratitudine all'onorevole Foschi per quello che ha detto nei miei confronti, perché in questa vicenda forse l'eccessivo attaccamento per l'amministrazione che ciascuno rappresenta, può essere, al di fuori di questa, considerato come una scarsa valutazione delle necessità delle altre amministrazioni. Io desidero respingere queste accuse, che sono state espresse formalmente e ribadisco tutto il mio rispetto e doveroso riconoscimento all'opera delle forze di polizia che, ancora una volta, svolgono con tanta abnegazione e sacrificio la loro attività a difesa della nostra società. Nello stesso tempo, desidero dichiarare che non mi sentirei all'altezza del mio compito, se non guardassi con pari intensità e pari affettuoso riconoscimento l'opera degli addetti all'amministrazione penitenziaria, i quali, dal punto di vista del dovere che assolvono e dei rischi che corrono, non hanno certo nulla da invidiare alle altre forze armate.

ALFANO. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, io avanzo la proposta di proseguire nell'esame del provvedimento, perché questi è stato così umano e cristallino nella sua esposizione, da darci la certezza che senz'altro il disegno di legge sarà varato. Ringrazio i due rappresentanti del Governo.

FLAMIGNI. A noi spiace attardarci su questa questione che d'altra parte è pregiudiziale. Devo anche sottolineare che non possiamo accettare che ci sia una qualche forza che riesca a far piegare la nostra Commissione: infatti, presentando l'emendamento, ci eravamo trovati tutti unanimi nell'esporre una richiesta, che non era soltanto espressione della nostra Commissione, ma dei desideri e delle attese delle categorie interessate all'approvazione del provvedimento.

Voglio altresì sottolineare che l'argomento dell'urgenza non mi sembra un criterio valido per approvare il provvedimento così com'è. Se ci viene detto che è necessario approvare i progetti di legge al più presto, è come se ci fosse chiesto di non pensare a cambiarne nemmeno una virgola, per non dar luogo a ritardi. Ma in questo modo, qualsiasi funzione dell'opposizione, nell'ambito della Commissione, viene ad essere completamente vanificata.

Inoltre, desidero osservare che quando unanimemente esprimemmo il nostro consenso sull'emendamento trasmesso poi alla Commissione bilancio, eravamo consapevoli che, in caso di accettazione dello stesso, il provvedimento avrebbe dovuto immancabilmente tornare al Senato. E perché dovremmo oggi rinunciare a questo rinvio all'altro ramo del Parlamento, dal momento che siamo convinti che il provvedimento va modificato – e non soltanto per quanto concerne il personale del Ministero di grazia e giustizia – al fine di evitare che ulteriori ingiustizie e sperequazioni si aggiungano a quelle già esistenti? Ritengo perciò che tutti avremmo dovuto trovarci concordi per insistere in tal senso. È per questi motivi che il gruppo comunista insiste fino a giungere ad una riunione congiunta con la Commissione bilancio. Ritengo infatti che bisogna compiere questo tentativo, e non disarmare per il semplice fatto che ci è stato dato un parere negativo. Penso inoltre, che, per quanto riguarda la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento, esso possa essere reso più adeguato in breve tempo, ed essere poi sollecitamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Del resto la decorrenza dei benefici resta quella stabilita;

anche se il disegno di legge venisse approvato con una quindicina di giorni di ritardo, le categorie interessate non verrebbero a perdere nulla dei beneficî previsti.

LATTANZI. Mi pare che sul principio della concessione dell'indennità si sia tutti d'accordo. Per quanto riguarda poi il parere espresso dalla Commissione bilancio, mi associo al Presidente Corona nel rilevare la sua opinabilità, ed io vorrei aggiungere erroneità, se ci è permesso criticare il comportamento dei colleghi di altra Commissione. Circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, non ritengo che la si debba necessariamente considerare come una « strenna natalizia » alle categorie ad esso interessate. Non credo che il ritardo di pochi giorni possa creare particolari riflessi negativi o malcontenti. Del resto, un tale indugio, sarebbe motivato non da incertezze circa la concessione dei benefici, già stabiliti, ma dal tentativo di estendere questi ultimi anche ad altro personale, che noi tutti abbiamo riconosciuto meritevole di tale trattamento. Inoltre, pur non conoscendo il programma dei lavori del Senato, ritengo che si potrebbe, con opportune sollecitazioni, fare in modo che esso approvasse subito il provvedimento, una volta da noi modificato. Non dobbiamo infatti prendere l'abitudine, dinanzi ad un provvedimento che riteniamo vada modificato, respingere l'occasione che ci è offerta di perfezionarlo, ed attendere a tale scopo un altro eventuale provvedimento. Mentre quindi apprezziamo l'impegno che il Governo ha espresso in questo senso, crediamo sia più opportuno inserire subito quelle modificazioni su cui tutti abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Penso di poter riassumere la discussione svoltasi sulla questione posta dall'onorevole Flamigni, facendo rilevare che sono emerse due distinte posizioni. I gruppi della maggioranza e del MSI sono favorevoli ad un'accettazione del nuovo parere della Commissione bilancio, purché il Governo si impegni a rimediare, con un autonomo e tempestivo disegno di legge, alla sperequazione venutasi a determinare. Ed abbiamo appunto ascoltato che il Governo si è impegnato in tal senso. Il gruppo comunista e quello del PSIUP chiedono invece di insistere fino a giungere eventualmente ad una seduta congiunta delle Commissioni interni e bilancio, a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

Vorrei far osservare poi all'onorevole Lattanzi, che ha espresso il convincimento che si possa arrivare ad un'approvazione del provvedimento da parte del Senato prima delle feste natalizie, che ritengo ciò sia molto difficile. Anch'io avevo, la volta scorsa, a nome del mio gruppo, proposto che si insistesse sulla modifica che da tutti noi è stata ritenuta necessaria. Pensavo però che la Commissione bilancio avrebbe espresso parere favorevole; nel qual caso si sarebbe potuto giungere ad un'approvazione abbastanza sollecita da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ma poiché le cose sono andate diversamente, penso non ci sia assolutamente, a questo punto, la possibilità di raggiungere tale obiettivo.

Riterrei pertanto, avendo ascoltato i vari interventi di poter mettere ai voti la proposta del Relatore, consistente nell'accettare il parere della Commissione bilancio.

JACAZZI. Signor Presidente, poiché siamo stati noi ad insistere in modo particolare sulla questione, vorremmo che si mettesse ai voti piuttosto la nostra proposta.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere tale richiesta.

Porrò quindi in votazione la proposta, del deputato Flamigni, di respingere il parere della Commissione bilancio e di insistere in applicazione dell'articolo 40 del Regolamento.

ALFANO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Noi non saremmo contrari ad approvare la proposta avanzata dal gruppo comunista.

Siamo però sensibili a quanto ha detto dianzi l'onorevole Sottosegretario Pennacchini, ed inoltre abbiamo delle delle preoccupazioni, in quanto siamo quasi certi di una prossima crisi governativa.

Ad ogni modo noi voteremo contro la proposta per le considerazioni esposte, ed anche perché riteniamo che, rinviando ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, si commette nei confronti delle forze di polizia un atto che potrebbe essere ritenuto punitivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del deputato Flamigni.

(*Non è approvata*).

Proseguiamo quindi nella discussione generale.

FLAMIGNI. Il relatore dovrebbe renderci noti alcuni raffronti tra le vecchie indennità e le nuove. Il raffronto dovrebbe essere fatto per ciascuna delle categorie elencate nelle tabelle 1, 2, 3. A proposito delle note inserite

alle tabelle, bisogna dire che si è usato un criterio piuttosto nuovo. Infatti ci sono delle norme di legge che sono stabilite non dagli articoli ma dalle note alle tabelle e sono norme riguardanti una notevole parte di personale.

Prendiamo in considerazione, per esempio, la legge 27 maggio 1970, n. 365, relativa alle Forze armate: vediamo che c'è una sensibile differenza perché, in questa legge, non ci sono note alle tabelle, ma ci sono dei precisi articoli che stabiliscono le norme che devono entrare in vigore.

Vorremmo un chiarimento su questo strano modo di legiferare. Inoltre, sempre a proposito delle note alle tabelle, vorremmo conoscere i motivi per i quali alle ispettrici di polizia vanno riconosciute delle indennità inferiori per un terzo a quelle dei gradi equiparati e perché, poi, alle assistenti di polizia deve essere fatta una ulteriore decurtazione di due terzi rispetto a quella dei commissari.

Un altro punto da chiarire è il seguente: quando, alla nota *a*) della tabella n. 2, si dice « prevista per i commissari », che cosa si vuole intendere? I commissari al livello delle 63.000 lire o quelli al livello delle 45.000 lire?

Un'altra spiegazione che deve essere data è quella riguardante la decurtazione delle indennità di servizio speciale per la polizia femminile. C'è una nota su questa decurtazione della indennità speciale, che è un diritto per i funzionari.

Vorrei anche conoscere a quanto ammonta in media il servizio prestato per la prima categoria: generali, ispettori generali, capo, questori. Queste tabelle ci danno delle cifre ma, in effetti, sono poi notevolmente molto superiori perché per ogni sei anni si ha uno scatto del 10 per cento. Se noi facciamo la media dell'anzianità di servizio di un questore, circa 24-25 anni, abbiamo già quattro sessenni, cioè uno scatto del 30 per cento per i tre sessenni, poi il 20 per cento, un 50 per cento, per cui le 63.000 lire diventano centomila lire. La sperequazione tra il grado alto e quello basso non appare dalle nuove tabelle, ma è uguale a quello che si aveva nelle vecchie tabelle.

È doveroso che ci sia dato un chiarimento circa la media di anzianità di servizio di queste categorie per computare con esattezza la effettiva cifra che essi vengono a percepire. Desidererei anche un altro chiarimento circa i sessenni. Per esempio, stabilite 63.000 lire, si ha un aumento del 10 per cento per il primo sessennio di anzianità che è di 6.300 lire; poi si ha un aumento di oltre il 10 per cento nel secondo sessennio. Vorrei sapere se il 10 per cento per il secondo sessennio è calcolato tenendo conto anche dell'aumento riconosciuto per il primo sessennio. Vorrei inoltre conoscere i motivi della riduzione per il 1970, così come è stabilita all'articolo 4 di questa legge, a soli 4 miliardi anziché a 5 miliardi del fondo di cui alla legge n. 967 del 1969. Se vi ricordate, con la predetta legge stabilimmo 10 miliardi per l'indennità di ordine pubblico.

Perché si parla di 4 miliardi e non di 5, come dovrebbe essere dopo i primi sei mesi, poiché erano stati stanziati 10 miliardi per un anno?

Il Governo dovrebbe avere la compiacenza d'informarci come è stata applicata la legge 22 dicembre 1969, n. 967, come sono stati emanati i decreti prefettizi che dovevano dare il diritto a coloro che partecipavano ai servizi di ordine pubblico di ricevere quella indennità.

Vorremmo anche sapere perché restano 500 milioni per il 1971. Questo è un disegno di legge che deve provvedere al riordinamento di tutte le indennità, ma, invece, ci accorgiamo che una vecchia indennità non è stata assorbita come sono state assorbite altre indennità e che sono rimasti stanziati in bilancio 500 milioni a partire dal 1971. A che scopo?

Un'altra domanda che rivolgiamo riguarda il corpo delle guardie forestali. Questo corpo di agenti svolge anche servizio d'ordine pubblico e l'anno scorso quando discutemmo dell'indennità di alloggio e di ordine pubblico concedemmo anche a questo corpo l'indennità proprio a titolo di personale di pubblica sicurezza. Vorrei sapere se questo provvedimento è applicabile alle guardie forestali.

L'applicazione di esso dovrebbe essere automatica in base ad una legge del 1951. Ma ricordo che l'anno scorso quando abbiamo discusso dell'indennità di alloggio, l'abbiamo prevista espressamente. Ora perché la escludiamo?

Infine voglio sapere dal Governo se il provvedimento in questione è il risultato dei lavori di quella famosa commissione che doveva provvedere a studiare e definire delle proposte precise in merito alla riforma della pubblica sicurezza e al riordinamento delle Forze di polizia.

Quella Commissione fu istituita dal Consiglio dei ministri dopo i fatti di Battipaglia e i dibattiti che si ebbero in Assemblea in merito a quanto era successo.

MALFATTI. Nel bollettino delle Commissioni relativo all'ultima seduta è scritto che il relatore Boldrin si dichiara favorevole al testo

pervenuto dal Senato e ritiene necessario, per evitare sperequazioni, estendere il provvedimento a tutto il personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Anche il deputato Mattarelli si associava alla proposta del relatore e così il deputato Alfano. Ne conseguiva che se questa posizione passava, il testo tornava al Senato. Come è possibile assumere oggi una così diversa posizione?

C'è, poi, una questione di cui ha parlato l'onorevole Pennacchini.

Noi non faremmo altro che un atto di perequazione, perché ci uniformeremmo alla legge relativa al riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo per le forze armate dello Stato.

Io non so come lavorino gli uffici legislativi del Ministero, perché, se esaminiamo a fondo questa questione, dobbiamo innanzi tutto far riferimento alla legge delega del 18 marzo 1968, n. 249, che prevede lo stipendio in termini molto chiari e comprensivo di tutti i vari addendi, e cioè uno stipendio base ed una indennità di funzione, che deve essere sostitutiva di ogni e qualsiasi indennità comunque percepita per attività inerenti alla carica. All'articolo 15 della legge delega si fanno salve alcune indennità, e cioè quella di rischio, di maneggio di denaro, di particolare disagio e altre.

Non si riesce a comprendere a che cosa si riferisca questo provvedimento. Se si vuole stabilire una equiparazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, l'indennità che voi avete chiamato di istituto dovrebbe essere visualizzata sotto il profilo del rischio. Vorrei rilevare, inoltre, che i conti non tornano con le categorie che voi avete incluso, perché la lettera *a*) dell'articolo 15 della legge delega si riferisce a indennità attinenti a prestazioni di lavoro che: « comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'incolumità personale ». Se noi applichiamo questo comma, dobbiamo accertare chi è in continua e diretta esposizione a rischi. Io non so se l'ispettore centrale o il questore siano esposti a tali rischi. Voglio rilevare che la legge del 27 maggio 1970, n. 365 si riferisce ad indennità spettanti a coloro che, con carattere di continuità, svolgono effettive mansioni di sperimentatori, di piloti e di collaudatori e inoltre la legge si riferisce anche ad una indennità mensile spettante ai militari allievi delle scuole paracadutisti. Quindi, come ho detto in precedenza, tale legge è visualizzata sotto il profilo del rischio, anche se non si fa preciso riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 15 della legge delega. Io penso che, anziché fare riferimento a quest'ultima, voi vogliate riferirvi alla lettera *c*) del citato articolo e ciò si può evincere dalla legge del 22 dicembre 1969, n. 967, recante norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica. La suddetta lettera *a*) dello articolo 15 si riferisce a indennità attinenti a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona. Per il luogo ci si riferisce, ad esempio, ad una località disagiata, come per il tempo ci si riferisce ad una montagna impervia. Per quanto riguarda la responsabilità verso terzi, io penso che il legislatore abbia voluto riferirsi agli autisti delle forze armate, che non sono coperti da assicurazione neppure oggi, e quindi se danneggiano qualcuno sono costretti a pagare in proprio, per cui è logico ed è giusto che usufruiscano di una indennità che, invece di chiamarsi di disagio, si chiama di rischio.

Quali sono i presupposti di questo disegno di legge? A me sfuggono completamente, legiferiamo in modo avventato e stiamo approvando un disegno di legge che fa acqua da tutte le parti. Secondo me noi dobbiamo apportare delle modifiche a questo provvedimento. Quali garanzie possiamo avere dalle dichiarazioni del sottosegretario Pennacchini, il quale ha asserito che il Governo assume con entusiasmo l'impegno di presentare al più presto un disegno di legge? E nello stesso tempo fa presente che sia opportuna la presentazione di una proposta di legge?

Noi dobbiamo affrontare ora questo problema, se abbiamo a cuore gli interessi di questa categoria. Ecco perché io insisto affinché il Sottosegretario ed il relatore diano i chiarimenti richiesti dal collega Flamigni e insisto, pertanto, affinché il provvedimento in esame sia modificato, se non vogliamo dare validità all'accusa che noi legiferiamo male; tanto più che noi ora abbiamo l'opportunità di migliorare il testo.

PRESIDENTE. A questo punto, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Resta naturalmente salvo il diritto di ognuno di fare ulteriori di-

chiarazioni in sede di esame di articoli. Ha facoltà di parlare per la replica il relatore, onorevole Boldrin.

BOLDRIN, *Relatore*. Rispondo brevemente alle domande postemi sia dall'onorevole Flamigni sia dall'onorevole Malfatti. Mi pare di aver precisato le ragioni per cui noi non abbiamo accettato la proposta di richiedere il deferimento del provvedimento a Commissioni riunite. La Commissione bilancio ci ha dato ieri il suo nuovo parere dopo che – forse l'onorevole Malfatti non lo sa – si era in un primo tempo dichiarata contraria alle modifiche apportate dal Senato al testo originario del disegno di legge.

MALFATTI. C'è il no dei matti ed il no dei savi ed io, senza mancare di rispetto alla Commissione bilancio, ritengo che sia il no dei matti.

PRESIDENTE. Non è ammissibile che ella usi una espressione di questo genere nei confronti di un'altra Commissione.

BOLDRIN, *Relatore*. Non ci sono i savi e i matti, ma vi sono persone responsabili come noi. Onorevole Malfatti, proprio ieri in Commissione bilancio, da parte di tutte le forze politiche, si sono espressi dei pareri molto energici e il Sottosegretario Pennacchini ha fatto rilevare l'assurdità del provvedimento, invitando la stessa Commissione a rivedere le proprie decisioni.

Abbiamo detto che è una cosa assurda, in quanto si tratta di un'ingiustizia. C'è però un problema di copertura che il Governo ha posto alla Commissione bilancio. Non possiamo pretendere di mutare, nel giro di ventiquattr'ore un giudizio che, ripeto, è stato negativo, per quanto riguarda l'emendamento della Commissione al disegno di legge. Ecco perché io non ritengo che si tratti di recitare, come qualcuno ha detto, due parti in commedia, ma piuttosto di dare intanto la nostra approvazione al provvedimento, proprio nella convinzione che ad esso dovrà necessariamente seguirne un altro, al fine di rimediare a un'ingiustizia che noi per primi abbiamo fatto presente.

Per quanto riguarda i quesiti posti dall'onorevole Flamigni, cercherò di darvi una adeguata risposta, in base ai dati che ho potuto raccogliere. Innanzitutto si desidera conoscere la differenza tra quanto viene attualmente corrisposto alle forze di polizia e quanto si andrebbe a corrispondere a seguito della approvazione del disegno di legge. Voglio far rilevare che nella formulazione delle tabelle allegate al provvedimento si è cercato (e mi pare che una richiesta in tal senso fosse stata avanzata anche dal collega Flamigni) di non creare eccessive disparità tra i vari gradi nell'ambito dello stesso corpo, sia per quanto concerne le forze di polizia e i funzionari di pubblica sicurezza. Naturalmente, si è tenuto conto del grado di responsabilità delle singole funzioni, in quanto, se è vero che il graduato sta a contatto immediato con una certa realtà che può contenere dei pericoli, non è meno vero che anche il questore o i commissari sono sempre in prima fila, ed hanno delle gravi responsabilità.

Per quanto riguarda le forze di polizia, gli ufficiali generali e superiori avevano una indennità mensile di 17.550 e 17.445 lire, rispettivamente, in riferimento al tenente generale e al maggiore generale; dal 1° luglio 1970, queste cifre vengono unificate e portate a 39.000 lire e dal 1° gennaio 1971 a lire 63.000; perciò il grado inferiore viene a godere di un beneficio, in quanto la sua indennità viene equiparata a quella del grado immediatamente superiore. Il tenente colonnello percepiva 16.861 lire, il colonnello 17.321, il maggiore ne percepiva 16.843. Anche tutti questi gradi vengono portati allo stesso livello raggiunto dai maggiori generali.

Il capitano, il tenente ed il sottotenente percepivano, rispettivamente, 16.427, 16.055 e 16.019 lire di indennità mensile. I marescialli, di 1ª, 2ª e 3ª classe, percepivano somme diverse intorno alle 15.500 lire. Ora, l'indennità per tutti questi ufficiali inferiori e marescialli viene equiparata, e portata a 28.000 lire a partire dal 1° luglio 1970 e a lire 45.000 a partire dal 1° gennaio 1971.

JACAZZI. In questo modo si accentua la sperequazione! Infatti, prima, tra gli ufficiali superiori e quelli inferiori c'era una differenza di sole mille lire, ed ora ce n'è una di 11 mila lire.

BOLDRIN, *Relatore*. Per quanto riguarda i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie, questi percepivano rispettivamente 16.123 lire, 16.803 lire e 15.000 lire, in riferimento agli ultimi tre gradi. Dal 1° luglio 1970 l'indennità mensile viene portato a 23.000 lire per i brigadieri e vicebrigadieri, e a 19.000 lire per i rimanenti gradi e a partire dal 1° gennaio 1971 rispettivamente a lire 32 mile e 23 mila.

Mi riferisco ora al trattamento economico dei funzionari di pubblica sicurezza. L'ispettore generale capo percepiva, come indennità mensile d'istituto circa 50.000 lire; il questore, 51.707 lire; il vice questore 50.910 lire; il commissario capo 48.581 lire; infine, il commissario 48.661 lire. Con il 1° gennaio 1971, la misura di questa indennità per tali gradi viene equiparata e portata a 63.000 lire.

Il commissario aggiunto percepiva 45.482 lire, il vice commissario 39.841 lire; anche queste indennità vengono equiparate, e la cifra è stabilita in 45.000 lire.

La seconda osservazione fatta dall'onorevole Flamigni, mi sembra pertinente. Da un punto di vista di tecnica legislativa sarebbe stato più corretto che le cosiddette note in calce alle tabelle, figurassero nell'articolato come norme autonome.

JACAZZI. È una questione di trucco !

BOLDRIN, *Relatore*. Non ritengo che sia così.

Il terzo rilievo avanzato dall'onorevole Flamigni consiste in una richiesta dei motivi della riduzione dell'indennità spettante alle ispettrici ed alle assistenti di polizia, rispettivamente di un terzo e dei due terzi. A questo proposito, devo dire che il presupposto di questo disegno di legge si richiama alla riforma dell'ordinamento dell'amministrazione statale, e quindi al riassetto delle carriere e delle retribuzioni.

Secondo lo spirito di tale riforma, la parità di trattamento economico è collegata alla parità delle funzioni svolte.

Ora, trattandosi nel caso in questione di una indennità operativa, si è fatta una riduzione perché non è che le donne – siano esse laureate o meno – prestino le stesse funzioni del personale maschile. Di fronte, dunque, ad una funzione meno rilevante, c'è un trattamento economico ridotto. Naturalmente io ho espresso la mia opinione, è chiaro che ciascuno, a questo proposito, può avere la sua. Ribadisco, comunque, che l'indennità è stata ridotta in quanto si è ritenuto che il personale femminile di polizia non svolge le stesse funzioni operative di quello maschile.

La riduzione, poi, è calcolata sull'indennità corrisposta ai Commissari, cioè 63.000 lire mensili.

Un'altra domanda dell'onorevole Flamigni riguarda l'aumento dell'indennità, per ogni sessennio. Di questo argomento si parla anche nella relazione introduttiva al disegno di legge. In essa si dice, intanto, che questa nuova indennità di istituto risulta contenuta, anche per esigenze di carattere finanziario, in limiti più bassi di quelli in cui è stata fissata l'indennità di impiego operativo delle Forze armate. L'aumento di quest'ultima è previsto ogni triennio. Nel disegno di legge al nostro esame, invece, si è ridotta l'indennità, elevando il numero di anni occorrenti per ciascun aumento.

Le 63 mila lire vanno aumentate del 10 per cento per cui sull'importo maggiorato si deve applicare il 10 per cento successivo.

Un'altra domanda è questa: perché lo stanziamento è ridotto solo di 4 miliardi ?

Sono dei conteggi che sono stati fatti come si rileva dallo stesso disegno di legge delle diverse indennità che vengono ad essere assorbite per cui, in relazione a questo assorbimento, si ha un minore importo da corrispondere che va sotto questa voce.

FLAMIGNI. I 10 miliardi che sono stati stanziati con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, riguardano unicamente l'indennità di ordine pubblico.

BOLDRIN, *Relatore*. C'è un'evidente assorbimento per cui attraverso un conteggio di quell'importo viene stanziata quella somma.

C'è poi l'osservazione sui 500 milioni che devono fronteggiare le indennità previste in quel titolo. Non tutte le indennità sono assorbite: sono assorbite quelle di cui espressamente al capoverso al quale ho accennato prima.

Per quanto riguarda la nota *e*) alla tabella n. 2, bisogna dire che ad una funzione diversa (poiché l'indennità ha un presupposto di carattere operativo) corrisponde un trattamento economico diverso. L'ultima domanda è quella relativa al Corpo forestale. Ci sono due recenti sentenze del Consiglio di Stato per cui l'applicazione diventa automatica in base alla legge del 1951.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che dopo le delucidazioni fornite dal relatore non resta altro che chiarire all'onorevole Flamigni con quale criterio è stata applicata la legge del 1969.

L'indennità è stata collegata direttamente e strettamente ai servizi operativi con questi criteri: i servizi dovevano essere prestati all'esterno dell'ufficio e dovevano comportare un certo disagio e avere una durata eccedente le otto ore: questa era la norma in base alla quale veniva corrisposta l'indennità. In ge-

nere gli impieghi avvenivano sulla media di 15-20 giorni mensili per cui, per una guardia di pubblica sicurezza, la media del compenso corrisposto era di circa settemila lire mensili, per un sottufficiale la media andava da 24 mila lire a 30 mila lire mensili. Ci sono state delle lamentele perché le guardie che restavano negli uffici rimanevano escluse dalla indennità. Queste sperequazioni saranno superate dal nuovo sistema adottato dalla presente legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli sulla base del testo del disegno di legge n. 2852. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità di servizio speciale e della indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.

L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.

Con effetto dal 1° luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di areonavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.

Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

FLAMIGNI. Vorrei fare alcune osservazioni. Siamo favorevoli ad approvare quegli aspetti del provvedimento intesi a migliorare il trattamento economico delle forze di pubblica sicurezza, ma siamo decisamente contrari ad applicare il principio di equiparare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di polizia a quello delle forze armate.

Noi vorremmo che il Governo adottasse dei provvedimenti miranti alla smilitarizzazione dei corpi di polizia, cioè a trasformare le forze di polizia in organi civili, così come si verifica in tanti altri paesi. Proprio perché siamo ligi a questo principio, insistiamo molto sulla possibilità concreta di aumentare il trattamento economico alle forze di polizia, equiparandolo a quello dei dipendenti civili dello Stato.

Siamo, inoltre, perplessi di fronte ad alcune conseguenze perché, in base al chiarimento testè fornito dal rappresentante del Governo circa la corresponsione dell'indennità di servizio operativo, si può indicare una media di lire settemila per coloro che assolvevano tale servizio (operandosi, comunque, una sperequazione per quelli che rimanevano in caserma). Considerando, inoltre, che alle citate settemila lire occorre aggiungere quindicimila lire corrisposte a tutti, si ottiene un importo di ventiduemila lire; nella tabella allegata al provvedimento l'importo della indennità è di 19 mila lire. Conseguentemente si opera uno svantaggio a partire dal primo di luglio.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di una media; ma occorre tener presente che l'indennità prevista nel provvedimento in esame costituisce un trattamento fisso e continuativo per tutti, mentre quello precedente era limitato ed aleatorio.

JACAZZI. Aleatorio e discriminatorio.

FLAMIGNI. Voglio rilevare che questa è la conseguenza dell'impostazione generale che si vuole dare al provvedimento attinente alle forze militari che devono ubbidire, forzatamente, a determinati criteri caratteristici delle forze armate. Il superamento di tale contraddizione può ottenersi, secondo noi, soltanto con l'equiparazione effettiva al personale civile dello Stato.

Faccio presente, inoltre, che anche quando si vuole applicare il criterio dell'equiparazione alle forze armate, con questo provvedimento si sancisce una discriminazione a scapito delle forze di polizia. Infatti se noi esaminiamo le tabelle allegate alla legge 27 maggio 1970 rileviamo delle cifre superiori a quelle indicate per le forze di polizia. Da ciò si deduce che gli agenti di pubblica sicurezza si devono contentare, quando si tratta di denaro, di cifre inferiori.

Voglio richiamare la vostra attenzione su una grave sperequazione che le tabelle sanciscono fra gradi alti e bassi, e cioè fra gli agenti e i militari semplici, sottoposti a tutte le discipline e a tutti i comandi, e coloro che li comandano. Più si esaminano i gradi elevati e più troviamo accentuata questa sperequazione, e ciò in base anche alle cifre forniteci dall'onorevole Boldrin, che indicano una più evidente sperequazione. Probabilmente tra i gradi alti vi è una certa equiparazione con delle cifre che si aggirano sulle 49.000-51.000 lire, mentre si opera una sperequazione fra i carabinieri o agenti semplici e gli ufficiali. Per gli ufficiali superiori, poi, l'indennità viene più che raddoppiata, mentre per il carabiniere semplice vengono corrisposte poche migliaia di lire e nel caso specifico di un carabiniere che ha prestato servizio d'ordine pubblico e che ha beneficiato delle settemila lire, si opererà nel secondo semestre del 1970 una diminuzione di alcune migliaia di lire.

Io ritengo che non avete riflettuto abbastanza sulle gravi conseguenze che comporterà questo provvedimento, che è fonte di profondo malcontento. A differenza dell'anno scorso, quando votammo il provvedimento relativo all'indennità di alloggio e di ordine pubblico (le quindicimila lire da corrispondere furono il risultato di una nostra battaglia condotta in questa Commissione) quest'anno non possiamo votare un provvedimento del genere, perché va a scapito del personale semplice della pubblica sicurezza. Così facendo, voi date un regalo ai gradi elevati, mentre fomentate il malcontento che già esiste nei gradi bassi. A chi giova tale malcontento? Non certo ai lavoratori, che ne possono essere invece le vittime.

Vi dico, perciò, di stare attenti ed essere seriamente preoccupati, perché dobbiamo chiedere alle forze di polizia un impegno morale di grande rilievo. Si pensi a possibili circostante di scontri. In tali frangenti si ha bisogno di agenti che abbiano i nervi saldi ed un efficiente equilibrio morale, agenti che non diventino strumento di provocazione come è avvenuto di recente a Milano. Per questo non bisogna aggiungere alle molte carenze esistenti oggi nelle scuole di pubblica sicurezza, che non sono in grado di preparare agenti di questo tipo, altre deficienze di carattere economico. Il Ministro, che non è presente, sa bene quale malcontento esiste in alcune caserme e quale tipo di proteste avvengono. Chi ha interesse a fomentare questo malcontento all'interno delle forze di polizia?

Nel malessere esistente nel personale di polizia, che risponde agli interessi di chi persegue la « strategia della tensione », si può anche ricercare la spiegazione del comportamento di certi reparti, che, in situazioni difficili, si rivolgono alla rivoltella. È pertanto necessario che noi ripariamo a questa situazione. È facile prevedere che questo provvedimento aumenterà il malcontento già presente nei gradi bassi; e noi avremo un corpo di polizia che risponderà in maniera meno efficiente alle esigenze ed ai compiti che è chiamato ad assolvere, specialmente in questo delicato momento.

Dobbiamo inoltre osservare che c'è un certo atteggiamento di superficialità, da parte del Governo, nel trattare i problemi di una categoria che non ha una protezione di natura sindacale. Infatti, mentre da una parte, le tre organizzazioni sindacali fanno presente, in tutte le loro battaglie, l'esigenza di una diminuzione delle sperequazioni di stipendio e di salario, si vuole approfittare di questa categoria, che non ha lo strumento del sindacato per difendere i propri diritti. Non c'è alcuna sensibilità per i suoi problemi, ed anzi si assume un atteggiamento contrario fino al punto da aumentare le sperequazioni che i sindacati tendono ad eliminare per le altre categorie.

A questo punto noi vorremmo chiedere a vantaggio di chi andrà un maggiore malessere all'interno delle forze di polizia. Sappiamo che, a farne le spese, saranno prima di tutti i lavoratori, e la nostra parte politica. È per questo che noi voteremo contro: siamo costretti a farlo. Formuliamo anche mediante emendamenti delle precise proposte, che spe-

riamo siano accolte, tendenti ad eliminare le più vistose sperequazioni, e a dare veramente qualcosa di concreto alle forze di pubblica sicurezza. Tra le ingiustizie più rilevanti, c'è quella perpetrata a danno del corpo di polizia femminile. Abbiamo la fortuna di avere un corpo reclutato in base a precise norme di legge, qualificato, in certi casi, anche con una laurea: perché dunque ridurre la sua indennità mensile, dal momento che assolve a delle funzioni non meno gravose di quelle espletate dal personale maschile? Anche la legge stabilisce un'equiparazione delle qualifiche, e la Costituzione stessa prevede che a parità di lavoro, la donna deve avere la stessa retribuzione. Una volta che le qualifiche sono equiparate, non si può più sostenere che la riduzione ha ragion d'essere in quanto il personale femminile non assolverebbe *interamente* alle stesse funzioni: ciò è falso, perché ad analoghe qualifiche corrispondono analoghe funzioni.

La verità è invece che questo provvedimento ribadisce la considerazione d'inferiorità in cui è tenuto il corpo di polizia femminile. Non vi è affatto il riconoscimento delle gravi e spesso rischiose funzioni che esso assolve, dal momento che la lotta contro la criminalità lo vede molto impegnato.

MALFATTI. Desidero intervenire brevemente sull'articolo 1. Esso è infatti l'articolo istitutivo della indennità, e le due tabelle, la numero 1 e la numero 2, vi si riconnettono direttamente. Avevo fatto in sede di discussione generale delle precise domande, e pertanto avrei voluto delle precise risposte: invece c'è stato il silenzio. Insisto pertanto nel chiedere: qual'è il presupposto del disegno di legge che stiamo per approvare? Vuol'essere un'equiparazione alla legge del 27 maggio 1970? Oppure, nello spirito della predetta legge, è l'applicazione della lettera *a*) dell'articolo 15 della legge delega? O, ancora, è forse l'applicazione della lettera *c*) dell'articolo 15 della citata legge delega, nello spirito dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967? Avere una precisa risposta a questo proposito, è importante. Noi abbiamo infatti in questo momento, a Palazzo Vidoni, la riunione della Commissione parlamentare dei 18 per il parere sui provvedimenti da emanare in base alla legge delega. Ora, è mai possibile che il Governo a Palazzo Vidoni legiferi in un modo, e qui in un altro? Ci viene detto che i 500 milioni restano, e che ci sono indennità che io non conosco; questo non è vero, in quanto la legge delega prevede oltre lo stipendio base, certe determinate indennità, al di fuori delle quali non ne esistono altre. Ecco perché io chiedevo in base a quali presupposti è stato concepito questo disegno di legge.

BOLDRIN, *Relatore*. Lo spirito è quello di rimediare a una sperequazione in atto proprio a seguito di quella legge che ha riordinato le indennità date alle tre Forze armate con esclusione delle Forze di polizia. Circa il residuo fondo di 500 milioni avevo detto che si riguarda indennità del tutto particolari.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati emendamenti al testo dell'articolo 1. I deputati Flamigni, Jacazzi, Lattanzi, Malfatti e Lavagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è stabilita in lire 25.000 con effetto dal 1° luglio 1970 ed in lire 30.000 con effetto dal 1° gennaio 1971.

Tale indennità spetta anche a tutto il personale della polizia femminile ».

JACAZZI. L'emendamento che noi presentiamo vuole stabilire un'indennità uguale per tutti. Esso si richiama in pratica alle norme che sono state alla base della legge 22 dicembre 1969, n. 967, relative al trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede di servizi di sicurezza pubblica.

Allora noi aumentammo per tutti l'indennità di lire 15 mila interamente pensionabili e la istituimmo anche per gli agenti, le guardie e i carabinieri. Nei limiti degli stanziamenti indicati dalla Commissione bilancio, riteniamo che dal 1° luglio 1970, questa indennità può essere per tutti di lire 25 mila e dal 1° gennaio 1971 di lire 30 mila.

Non è un'indennità che mortifica gli alti gradi perché oggi, questi hanno 17.550 lire, mentre noi portiamo l'indennità a 25 mila. Nella tabella n. 1 si rilevano delle assurdità: per un ufficiale si passa da 17.550 mila lire a 39 mila lire, mentre l'appuntato passa da 15 mila lire a 19 mila lire e, in alcuni casi, l'indennità sarebbe addirittura ridotta perché sparisce l'indennità prevista dall'articolo 2 della legge n. 967.

Quando dall'indennità prevista dal 1° luglio 1970 passiamo a quella che decorre dal

1° gennaio 1971, si va dalle 39 mila lire alle 63 mila lire per gli ufficiali, mentre per l'agente e il carabiniere si passa dalle 19 mila lire alle 23 mila lire.

Perpetriamo, quindi, una sperequazione non solo in valore assoluto, ma anche in valore percentuale.

Se consideriamo le cose come saranno a partire dal 1° gennaio 1971, si ha per la prima categoria un aumento di oltre il 350 per cento per cui dalle 17 mila lire si passa alle 63 mila; per la seconda categoria dalle 17 mila lire attuali si passa alle 45 mila lire il che significa un aumento di circa il 300 per cento; per la terza categoria passiamo dalle 16 mila di oggi alle 32 mila con un aumento che supera il 100 per cento, mentre per il grado più basso questo aumento è del 53 per cento.

Questa tabella è assurda nei confronti degli agenti della forza pubblica. Per questi motivi, riteniamo che il nostro emendamento dev'essere accolto.

BOLDRIN, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

ALFANO. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È respinto*).

PRESIDENTE. Do lettura del successivo emendamento dei deputati Flamigni, Malfatti, Lattanzi, Iacazzi e Lavagnoli.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« In relazione a quanto stabilito nei commi precedenti, sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che la quota pensionabile è stabilita sempre in lire quindicimila ».

Ritengo che questo emendamento sia precluso, essendo stato respinto il precedente emendamento.

IACAZZI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Gli onorevoli Jacazzi, Flamigni, Malfatti, Lavagnoli e Lattanzi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'indennità di servizio penitenziario spettante a tutto il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, in lire 25.000 ed in lire 30.000 con effetto dal 1° gennaio 1971 ».

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo emendamento?

BOLDRIN, *Relatore*. Sono contrario per le motivazioni ampiamente espresse nel corso della discussione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

ALFANO. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire 500 miloni.

Gli onorevoli Malfatti, Flamigni, Jacazzi, Lavagnoli e Lattanzi propongono il seguente emendamento.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: « A partire dall'anno finanziario 1971 tale fondo viene soppresso ».

MALFATTI. La legge 22 dicembre 1969, n. 967, prevedeva due tipi di indennità che ora vengono assorbiti. Il secondo comma dell'articolo 1 recita: « La spesa per la corresponsione dell'indennità è a carico del Ministero dell'interno ed è contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi ». Nel disegno di legge al nostro esame rimane un importo di lire 500 milioni. Perché questo ? Noi gradiremmo una risposta. Voglio rilevare che noi abbiamo presentato questo emendamento sostitutivo della seconda parte dell'articolo 4, proprio perché non ne riusciamo a comprendere la *ratio*.

BOLDRIN, *Relatore*. È un fondo cautelativo per far fronte a prestazioni di carattere eccezionale, in modo che il Ministero non si trovi sprovvisto. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

ALFANO. Dichiaro l'astensione della mia parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.

All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.

All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.449.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella n. 1 allegata al disegno di legge:

TABELLA N. 1.

INDENNITÀ MENSILE DI ISTITUTO PER LE FORZE DI POLIZIA

GRADI	MISURE IN VIGORE	
	Dal 1° luglio 1970	Dal 1° gennaio 1971
Ufficiali generali e superiori	39.000	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli	28.000	45.000
Brigadieri e vicebrigadieri	23.000	32.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	19.000	23.000

Note:

a) le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva;

c) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

MALFATTI. Chiedo venia per il modo, forse un po' troppo appassionato, con cui intervengo, e ciò non contribuisce a quello che è il mio desiderio, e cioè di avere delle risposte il più pertinenti possibili. Io credo che noi non siamo qui per perdere del tempo, benché vi sia una posizione scontata della maggioranza. Noi siamo impegnati per difendere gli interessi delle categorie benemerite del paese e questo provvedimento dovrebbe darci un minimo di soddisfazione, che deriva dal sentirci partecipi di un provvedimento logico, che ci dovrebbe accomunare. Io non sono convinto del presupposto dell'indennità, perché voi volete introdurre una indennità in base alla funzione. Io vorrei che i colleghi facessero uno sforzo, non per dare soddisfazione a me o qualche altro collega, ma alla legge. All'articolo 16-*bis* della legge n. 775, che ha modificato la legge delega del 18 marzo 1968, n. 249, il legislatore ha specificato il trattamento economico dei funzionari: e lo stipendio base è determinato in relazione all'importanza delle funzioni svolte. La differenza tra le funzioni deve incidere quindi sullo stipendio, non sull'indennità: ecco perciò che viene a cadere anche la vostra obiezione.

Per quanto riguarda il personale femminile, l'unica cosa che si può comprendere è che ci troviamo difronte ad una distinzione operata in relazione al sesso, e non alle funzioni. Infatti, non viene corrisposto, a parità di funzioni, lo stesso trattamento al personale maschile e a quello femminile. Ecco perché noi proponevamo di stabilire un'indennità sulla base di un criterio di uguaglianza quasi totale.

Abbiamo preso atto – confrontando le cifre fornite dal relatore con quelle stabilite a decorrere dal 1° gennaio 1971 – dell'aumento percentuale dell'indennità per i vari gradi delle forze di polizia. Non ci è stato però spiegato in base a quale principio generale si è

operato in un certo modo, né qual'è il significato di quest'aumento dell'indennità calcolato per sessenni. Come i colleghi sanno, i dipendenti statali hanno due tipi di sviluppo di carriera, che potremmo definire di carattere « orizzontale » e « verticale ». Quest'ultimo è costituito dalle promozioni o dal cosiddetto ruolo aperto; oppure ci sono degli scatti del due e mezzo per cento, che si maturano ogni biennio.

Non capisco perché, pure per un'indennità, non si stabilisca questo criterio di incremento: qui invece abbiamo l'aumento del 10 per cento dopo il primo sessennio, lo stesso dopo il secondo ed il terzo sessennio, e finalmente un incremento del 20 per cento al compimento del quarto sessennio. Vorrei sapere come sono stabiliti e si giustificano questi incrementi.

Inoltre, vorrei far rilevare che non è vero che ci si è rifatti, per la formulazione di questo provvedimento, alla legge-delega, come qualcuno ha detto. Questa infatti stabilisce in modo preciso che la differenza funzionale si deve trovare sulla base dello stipendio e dei coefficienti stabiliti dalla tabella unica che è davanti alla Commissione dei 18 a Palazzo Vidoni. Riusciremmo, a proposito di questa indennità, a fare un discorso più chiaro se sapessimo di che tipo è: è stata chiamata « di istituto »: non si sa se sia di rischio, di disagio, o quale altra interpretazione le si debba dare. Pertanto, saremmo addirittura propensi a togliere la nota *a*) della prima tabella. Ancora, alla successiva nota *b*) non viene neppure contemplato, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile, il servizio di leva, e quindi ciò danneggia specialmente i giovani agenti.

In conclusione, non siamo affatto d'accordo né sulle tabelle né sulle note. Per le prime avremmo voluto introdurre dei criteri perequativi (mentre invece si aggiungono ulteriori sperequazioni). Se poi andiamo a considerare anche le note, la situazione si aggrava, sia per la distinzione tra personale maschile e femminile, sia per la determinazione dell'aumento dell'indennità in base ai sessenni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Malfatti, Flamigni e Jacazzi propongono il seguente emendamento:

Alla tabella n. 1, nota b), *sopprimere le parole*: « non in servizio di leva ».

Qual'è il parere del Relatore e del Governo su questo emendamento?

BOLDRIN, *Relatore*. Sono contrario, perché il servizio di leva non viene calcolato per nessuna forza pubblica.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario per le medesime ragioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « non in servizio di leva ».

(*È approvato*).

L'emendamento s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione la tabella n. 1, di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA N. 2.

INDENNITÀ MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

QUALIFICHE	Misure dal 1° gennaio 1971
Ispettore generale capo, Questore, Vice Questore, Commissario capo e Commissario	63.000
Commissario aggiunto e Vice Commissario	45.000

Note:

a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi;

b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

c) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella;

e) dal 1° gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, n. 749, in misure corrispondenti alle differenze esistenti al 30 giugno 1970 tra la indennità mensile di istituto dei funzionari stessi e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qualifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le assistenti.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

LODI ADRIANA. Nella relazione introduttiva al disegno di legge si dice che queste indennità devono essere portate ad un livello adeguato alla gravosità degli impegni richiesti al personale. Vorrei a questo proposito far rilevare che l'impegno richiesto al corpo di polizia femminile non è abbastanza noto. Vorrei portare un esempio: a Bologna, qualche tempo fa, un'ispettrice di polizia convocò una coppia di coniugi che avevano frequenti liti familiari. Giunti al posto di polizia, il marito uccise la moglie, indi rivolse l'arma contro l'ispettrice stessa, che però riuscì a disarmarlo. Si tratta di un fatto grave, che è indicativo dei rischi affrontati da questo personale. Proprio perché si tratta di donne, che devono spesso intervenire in situazioni familiari ed in altre di pari delicatezza, avviene che i cittadini si rivolgono ad esse con minacce ed intimidazioni, considerandole di un sesso inferiore. È chiaro quindi che i rischi che questo personale affronta non sono minori di quelli cui va incontro il personale maschile.

Pertanto noi vogliamo che venga compiuto un atto di giustizia, chiedendo con appositi emendamenti che venga riservato un trattamento uguale anche alle ispettrici e alle assistenti di polizia. Dobbiamo evitare una sperequazione che, non solo è contro tutte le varie convenzioni stipulate dal nostro paese, ma è soprattutto anticostituzionale, in quanto l'articolo 37 della Costituzione prevede che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lodi Adriana, Flamigni, Malfatti, Jacazzi, Lavagnoli propongono i seguenti emendamenti:

alla nota a) *sostituire le parole*: « alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi » *con le parole*: « alle ispettrici di polizia e alle assistenti di polizia »;

alla nota e) *sopprimere le parole*: « ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici e di due terzi per le assistenti ».

BOLDRIN, *Relatore*. Sono contrario.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il mantenimento del testo che s'intende sopprimere con il secondo emendamento.

(*È approvato*).

L'emendamento s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione la tabella n. 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

Do ora lettura della tabella successiva:

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Ispettore generale, Direttore capo, Direttore superiore e qualifiche corrispondenti	63.000
	Direttori, Vice Direttori, Vice Direttori aggiunti e qualifiche corrispondenti	45.000
Esecutiva	Aiutante capo, Aiutante principale, Primo aiutante, Aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	45.000
	Aiutante di 2ª classe, Aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	30.000
Non di ruolo . . .	1ª categoria	35.000
	2ª categoria	30.000
	3ª categoria	25.000
	4ª categoria	20.000

Note:

a) le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Boldrin e sottoscritto anche dagli onorevoli Flamigni, Felici, Lattanzi, Alfano, Savio Emanuela, Miotti Carli Amalia, Terrana, Franchi, Maggioni:

« La II Commissione,

ritenuta l'urgenza del provvedimento in esame ai fini di una sollecita corresponsione dell'indennità alle forze di polizia, che non consente ulteriori rinvii per il reperimento dei fondi a copertura dei maggiori oneri previsti nell'emendamento trasmesso alla Commissione bilancio,

impegna il Governo

a presentare con sollecitudine un apposito provvedimento atto a soddisfare le aspettative del personale di concetto, degli operai e degli addetti ai servizi penitenziari, che non hanno trovato collocazione nel disegno di legge in esame, facendo salve le decorrenze previste nel medesimo disegno di legge n. 2852 ».

Qual è il parere del Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno, ma poiché i proponenti per sottolinearne il significato ne chiedono la votazione, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Mi sia consentito ricordare che nel corso della discussione è stato espresso l'auspicio anzi l'impegno di recepire in una apposita proposta di legge il contenuto degli emendamenti trasmessi alla Commissione bilancio e successivamente ritirati a seguito del parere contrario di quella Commissione.

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per i servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2852):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

S'intende pertanto assorbita la proposta di legge Pavone ed altri n. 1432.

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo Aldo, Arzilli, Boldrin Anselmo, Buffone, Felici, Flamigni, Foschi, Franchi, Jacazzi, Lattanzi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli Gino, Mascolo, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Palmitessa, Salvi, Savio Emanuela, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Sullo, Tantalo, Terrana, Terraroli, Zamberletti.

È in congedo:

Dietl.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO